

COMUNE DI SAPRI
(provincia di Salerno)

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 209 del 20.12.2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 - Atto di incarico
- Art. 6 - Informazione e pubblicità
- Art. 7 - Rapporti con altri enti
- Art. 8 - Calcolo del Fondo
- Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 10 - Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche (FF)
- Art. 11 - Ripartizione del FF del singolo intervento tra le diverse attività
- Art. 12 - Liquidazione
- Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Art. 15 - Disposizioni finali di rinvio

Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

Art.2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3
Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2,00% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4
Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici), secondo i seguenti criteri:

- ✓ limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- ✓ specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Area competente, sentito il Responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità in caso di forniture e servizi ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro.

Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Area competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 11.

Art.6 Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza annuale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art.7 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art.8 Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno xxxx).

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore alla soglia comunitaria euro.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno in cui il progetto esecutivo è posto a base di gara; per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno xxxx), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- ✓ beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- ✓ implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- ✓ attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- ✓ svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno xxxx.

Art. 10 Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF)

L'80% del Fondo (F anno xxxx) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno xxxx (FF anno xxxx). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Art. 11

Ripartizione del FF del singolo intervento tra le varie attività

La ripartizione del FF singolo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

LAVORI	
RUOLO	Percentuale
Verifica preventiva dei progetti di lavori	15%
RUP	45%
Direttore dei Lavori comprensiva di: <i>(Direzione operativa e assistenza di cantiere)</i>	15%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudatore	5%
Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili	10%
TOTALE	100%

FORNITURE/SERVIZI	
RUOLO	Percentuale
RUP	35%
Direttore dell'esecuzione	35%
Verifica	10%
Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili	20%
TOTALE	100%

Nel caso in cui l'opera richieda l'esecuzione di procedure espropriative al competente personale verrà assegnata una quota pari ai 2/3 della percentuale assegnata alle collaborazioni tecniche e amministrative e contabili.

La percentuale riferita alla Direzione dei Lavori è comprensiva delle prestazioni di direzione operativa ed assistenza di cantiere. Qualora tali funzioni non venissero assegnate l'aliquota del 25% andrà devoluta per intero al Direttore dei lavori.

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Qualora il soggetto responsabile del procedimento svolga l'attività singolarmente l'aliquota dei collaboratori o parte della stessa è riconosciuta allo stesso.

Nel caso una o più attività non vengano svolte da personale interno la relativa percentuale costituirà economia di spesa.

La ripartizione del FF singolo è operata dal Responsabile di Area competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12 Liquidazione

La liquidazione del FF singolo per le attività di verifica preventiva dei progetti di lavoro avviene in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo spettante, all'affidamento del

contratto; la seconda, pari al 50% dell'importo spettante, all'emissione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione del FF singolo relativa alle altre attività interne previste avviene proporzionalmente agli stati di avanzamento e comunque con l'emissione del certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione.

Prima di effettuare la liquidazione del FF singolo sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF singolo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

La liquidazione dell'incentivo in favore del Responsabile di Area, qualora questi abbia diritto allo stesso sulla base del presente Regolamento, è disposta dal Responsabile del Personale del Comune, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Art. 13

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Gli incentivi maturati precedentemente alla entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare in materia.

Art. 15

Disposizioni finali di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) ed alle disposizioni collegate vigenti in materia.